

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017.

- Relazione illustrativa -

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione	Preintesa 07/12/2017 (prot. n.11640 del 13/12/2017) Contratto _____	
Periodo temporale di vigenza	ANNO 2017	
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Presidente: P.O. Pittau Alessandra Componenti: <ul style="list-style-type: none"> • Cogotti Giampiero – R.S.U. Aziendale; • Ledda Antero – R.S.U. Aziendale; • Solinas Sandro – R.S.U. Aziendale; • Loddo Veruska – Rapp. Territoriale CGIL FP 	
Soggetti destinatari	Personale non Dirigente	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo Risorse Stabili decentrate dell'anno 2017; b) Contratto Collettivo decentrato integrativo anni 2014/2015/2016 : art.16: Servizio reperibilità servizi tecnici; Turnazione servizio di vigilanza; art.17:indennità per le specifiche responsabilità; art.20: progressioni economiche; art.9: lavoro straordinario	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Si (Verbale n.8 del 09/11/2017 prot.10555 del 10/11/2017)
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Area Contabile
Servizi Finanziari

Piazza Moro 1, 09010 SANT'ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669204 Fax. 0781.966324
e.mail: ragioneria@comune.santannaarresi.ca.it
e.mail: contabilita@pec.comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Approvato con atto G.C. N.40 del 11.05.2017
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Approvato con atto G.C. N.8 del 30.01.2017
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? {Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha disposto (con l'art. 52, comma 5) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10"}. Si per quanto di competenza
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI
Eventuali osservazioni	

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale –

Contiene le norme contrattuali e legislative di riferimento per la predisposizione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2014/2015/2016.

In particolare esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari, relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa nonché della piena operatività del riparto di disciplina delle materie oggetto di contrattazione nazionale, decentrata.

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria –

Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato – ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.

Esso ha validità triennale per gli anni 2014/2015/2016. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto –

Stabilisce momenti di confronto tra le parti circa la corretta applicazione di quanto stabilito nel presente contratto integrativo (incontri con cadenza almeno annuale).

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati –

Definisce le modalità e tempistiche per effettuare l'interpretazione autentica di materie del contratto integrativo (incontro entro 15 giorni dalla richiesta avanzata).

CAPO II – IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 – Relazioni sindacali –

Conferma l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla collettività unitamente all'interesse di migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale.

Art. 6 – Delegazione Trattante –

Definisce la composizione, le modalità di convocazione e la documentazione da produrre della Delegazione trattante.

Art. 7 – Norme di comportamento e clausole di raffreddamento –

Definisce i principi di comportamento durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione.

TITOLO II – ORARIO DI LAVORO

CAPO I – DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI

Art. 8 – Orario di lavoro – Orario di servizio –

Conferma il criterio di flessibilità dell'orario di lavoro/servizio. Nel corso del 2015 è stata la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n.76 del 08/10/2016, il regolamento per la gestione dell'orario di lavoro e di servizio dei dipendenti.

Art. 9 – Disciplina del lavoro straordinario –

Ribadisce le regole e i limiti definiti nei ccnl nazionali, indicando il limite massimo individuale annuo di ore di straordinario, CHE, IN QUESTA SEDE, VIENE ELEVATO DA 20 A UN MASSIMO DI 180 ORE.

Art. 10 – Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali (art. 39 CCNL 14.9.2000, come integrato dall'art.16 CCNL 5.10.2001) –

Ribadisce che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.

Art. 11 – Banca delle ore –

Istituisce la Banca delle ore.

TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I – RISORSE E PREMIALITA'

Art. 12 – Quantificazione delle risorse

Definisce la modalità di quantificazione delle risorse decentrate e l'utilizzo delle economie.

CAPO II – DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 13 – Esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate –

Viene determinata la casistica relativa alla attribuzione della indennità di disagio, specificando che disagio è una condizione del tutto particolare della prestazione lavorativa del singolo dipendente, che è corrisposta per i giorni di effettivo svolgimento delle attività ritenute disagiate. Tale nuova interpretazione rispetto ai ccnl precedenti riduce ad un numero decisamente limitato i potenziali beneficiari.

Art. 14 – Indennità di rischio –

Viene stabilito che tale indennità spetta per prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e si determinano i fattori rilevanti di rischio.

In particolare, il Presidente della delegazione trattante, con nota prot.n.2759 del 25/03/2015, ha reso interpretazione autentica:

1) l'assenza per riposo compensativo per prestazione di lavoro straordinario deve essere conteggiata come prestazione effettivamente effettuata e quindi conteggiata ai fini della corresponsione dell'indennità;



2) considerato che la settimana lavorativa è articolata in 5 giorni lavorativi l'importo lordo di €.30,00 mensili ai fini della corresponsione dell'indennità giornaliera deve essere diviso per 22 giorni di effettiva presenza a cui corrisponde un importo di € 1,36.

Art. 15 – Indennità maneggio valori –

Vengono determinati i requisiti per l'attribuzione della indennità sulla base di quanto disposto dall'art. 36 CCNL 14/09/2000 (€.1,55 a giorno di effettiva presenza).

Art. 16 – Indennità di reperibilità –

Viene stabilito che l'indennità del servizio di reperibilità, prevista dai ccnl nazionali, è erogata trimestralmente e/o annualmente.

Viene reintrodotta il servizio di reperibilità per i servizi tecnici (Servizio idrico integrato, servizio cimiteriale) nelle giornate non lavorative di sabato e domenica e festivi infrasettimanali. Le chiamate agli operatori in turno di reperibilità saranno effettuate solo dal responsabile del servizio. Il servizio sarà garantito fino alla concorrenza delle ore di straordinario liquidabili: qualora le ore di straordinario maturate raggiungano il limite max liquidabile sarà facoltà degli operatori optare o meno per il recupero delle ore, previa contrattazione con il responsabile medesimo.

Art. 17 – Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità –

Sulla base di quanto disposto dalla lettera f) all'art. 17 comma 2 del CCNL 01/04/1999, individua le caratteristiche dei procedimenti che implicano attività di Specifiche Responsabilità e introduce una scheda di valutazione della complessità del procedimento .Occorre ancora chiarire la possibilità di erogare mensilmente l'indennità anche per gli anni successivi, considerato che la sottoscrizione del ccdi avviene sempre a fine anno, rendendo inattuabile l'erogazione mensile. La misura dell'indennità, infatti, viene definita mediante la determinazione del budget in sede di contrattazione decentrata annualmente e poi ripartita in misura proporzionale.

E' necessario reiterare annualmente e/o all'atto di attribuzione della Posizione Organizzativa, l'attribuzione delle specifiche responsabilità, quantificando l'indennità in base alla pesatura delle responsabilità prevista dalla norma, nonché la pesatura delle Posizioni Organizzative.

Art. 18 – Esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità (art.17, comma 2, lett. l) del CCNL del 1.4.1999)–

Sulla base di quanto disposto dalla lettera i) all'art. 17 comma 2 del CCNL 01/04/1999, afferma che ai dipendenti, che con atto formale, sono attribuite le specifiche responsabilità è prevista una particolare indennità, cumulabile con quella dell'articolo precedente.

Art. 19 – Progetti finalizzati e progetti obiettivo –

I progetti sono individuati dalla Giunta comunale e collegati alla realizzazione di obiettivi prioritari per l'Amministrazione. Viene concordata la procedura di valutazione dei progetti.

Art. 20 – Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell'ambito della categoria –

Vista la normativa attuale, le progressioni orizzontali tornano ad avere effetti economici e la delegazione trattante riscrive questo articolo indicandone modalità e criteri.

Secondo l'interpretazione autentica che il Presidente della delegazione trattante, depositato agli atti di questo ufficio con nota prot.n. 6352 del 15/06/2016, l'art.20 del CCDI dell'ente è così riscritto:

art.20 "La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso intracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:

per la categoria A dalla posizione A1 alla A5

per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 alla B7

per la categoria C dalla posizione C1 alla C5

per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 alla D6

Secondo le modalità previste dall'art. 5 del CCNI del 31.03.1999 riportato di seguito:

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 31.03.1999.

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 CCNL del 31.03.1999 e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Area Contabile
Servizi Finanziari

Piazza Moro 1, 09010 SANT'ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669204 Fax. 0781.966284
e.mail: ragioneria@comune.santannaarresi.ca.it
e.mail: ragioneria@pec.comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.

c) per i passaggi alla seconda posizione economica successiva, ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3 CCNL del 31.03.1999, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:

- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
- iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

Vengono inoltre integralmente richiamati gli Artt.:

- Art. 34 CCNL del 22.01.2004

Art. 34 - Finanziamento delle progressioni orizzontali

1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.

4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

5. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.

- Art. 35 CCNL del 22.01.2004

Art. 35 - Integrazione delle posizioni economiche

1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C allegata al presente CCNL.

2. I criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell'art. 5, comma 2, lett. a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6.

3. Anche per il finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all'art. 31 comma 2

- Art. 09 CCNL del 11.04.2008

Art. 9 Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all'interno della categoria 1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL"

1. Fanno parte del presente articolo anche le allegate schede di valutazione 01 - 02 - 03 e nel contempo si concorda che il personale per superare la selezione deve raggiungere almeno il 50% del punteggio massimo previsto nelle suddette schede.

2. Per le categorie intermedie non direttamente richiamate dall'art. 5 comma 2 lett. C del CCNL 31/1999 si applicano le stesse modalità in essa indicate"

Potrà usufruire della eventuale progressione economica orizzontale una percentuale del 50% del personale avente i requisiti di partecipazione alla selezione e che per partecipare alla selezione dovrà essere dimostrata l'anzianità di servizio nel Comune di Sant'Anna Arresi di almeno due anni nella categoria economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, si da atto inoltre che a parità di punteggio si darà la precedenza a chi vanta la più lunga permanenza nella categoria economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, ed ad ulteriore parità al candidato con età anagrafica maggiore.

In sede di riunione della Delegazione Trattante è stato deciso che si procederà al bando di selezione per l'attribuzione di PEO nell'Anno 2018, previa ricontrattazione (dopo la costituzione del Fondo) con la delegazione trattante nei primi mesi del 2018.

Art.21 - Performance organizzativa e individuale -

Si riporta quanto già indicato nel CCDI: "Le parti convengono che, per quanto attiene ai criteri generali del sistema di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, si fa integrale rimando a quanto già contenuto nei precedenti contratti integrativi, nonché del Sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Sulcis, n. 13 del 29/08/2011 che approva il sistema di misurazione e valutazione della performance, redatto ai sensi del D.Lgs. 150/2009, considerato che il Comune di Sant'Anna Arresi, che aderisce all'Unione dei Comuni del



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Area Contabile
Servizi Finanziari

Piazza Moro 1, 09010 SANT'ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669204 Fax. 0781.966334
e.mail ragioneria@comune.santannaarresi.ca.it
e.mail ragioneria@pec.comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570722 C.F. 81001910926

BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.

Sulcis, ha trasferito le competenze e ogni funzione amministrativa relative al Nucleo di Valutazione, giusta deliberazione G.C. n.33 del 12/05/2014, opportunamente integrato dalla presente contrattazione decentrata comunale”.

CAPO III – COMPENSI E RISORSE DERIVANTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 22 –

Nel 2016, in sede di delegazione trattante, sono stati approvati il “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.93, comma 7-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163” valido al 18/04/2016 e il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture” valido dal 19/04/2016.

Art 23- Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza

Nel presente articolo l’Amministrazione si impegna a favorire la piena attuazione del disposto dell’art. 17 del CCNL del 22.1.2004 in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area della vigilanza prevedendo che una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art.208 del D.Lgs 295/92 e successive modificazioni ed integrazioni sia destinata a tali finalità.

TITOLO IV-DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Dall’articolo si evince la necessità della costituzione, in applicazione dell’art. 57 del D.Lgs 165/2001 e dell’ art. 21, L. 183/2010, del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”

Art. 25 - Pari opportunità

L’Amministrazione, con deliberazione G.C. n.77 del 26/06/2013, ha approvato, come disposto dal Codice delle pari opportunità (D. lgs. 198/2006) e dal D. Lgs. 165/2001, il Piano Triennale 2013/2015 per le azioni positive per assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. E’ stato approvato anche il Piano per il triennio 2016/2018 con deliberazione G.C. n.32 del 21/04/2016.

Art. 26 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Si dà atto che l’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .

Art.27 - Benessere Organizzativo

L’Amministrazione, in collaborazione con il C.U.G., la RSU e le OO.SS attuano le indagini sul benessere organizzativo, i cui risultati rappresenteranno validi strumenti per un miglioramento della performance dell’organizzazione e per una gestione più adeguata del personale dipendente, contribuendo a fornire informazioni utili a descrivere, sotto diversi punti di vista, il richiamato contesto di riferimento. L’indagine viene svolta annualmente.

Art.28 - Regolamentazione Diritto di Sciopero

Al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, le parti individuano i servizi pubblici essenziali, erogati normalmente dall’Ente, che verranno garantiti anche in occasione dello sciopero e le procedure d’attivazione

B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Considerato che l’intesa è stata sottoscritta il 07/12/2017 e pertanto tutte le cifre riportate, avendo carattere di certezza, sono state inserite in termini precisi:



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Area Contabile
Servizi Finanziari

Piazza Moro 1, 07010 SANT'ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669204 Fax. 0781.966384
e-mail: spgione@comune.santannaarresi.co.it
e-mail: rag.amm@pec.comune.santannaarresi.co.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.

- Modalità utilizzo Risorse Anno 2017 -

FONDO RISORSE STABILI

art. 15 comma 1 lett. a) CCNL 1.4.1999	€ 30.037,13
art. 15 comma 1 lett. b) CCNL 1.4.1999	€ 4.982,34
art. 15 comma 1 lett. c) CCNL 1.4.1999	€ 0,00
art. 15 comma 1 lett. f) CCNL 1.4.1999	€ 0,00
art. 15 comma 1 lett. g) CCNL 1.4.1999	€ 5.039,93
art. 15 comma 1 lett. h) CCNL 1.4.1999	€ 0,00
art. 15 comma 1 lett. i) CCNL 1.4.1999	€ 0,00
art. 15 comma 1 lett. j) CCNL 1.4.1999	€ 2.685,57
art. 15 comma 1 lett. l) CCNL 1.4.1999	€ 0,00
art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999	€ 5.707,76
art. 4 comma 1 CCNL 5.10.2001	€ 7.076,08
art. 4 comma 2 CCNL 5.10.2001	€ 10.090,60
art. 4 CCNL 09/05/2006	€ 3.026,13
Art. 32, comma 1 CCNL 22/01/2004	€ 3.652,02
Art. 32, comma 2 CCNL 22/01/2004	€ 2.945,18
Art.32, comma 9 CCNL 22/01/2004	€ 322,80
Art.8, comma 2 CCNL 28/02/08	€ 3.983,63
TOTALE	€ 79.549,17
PERCENTUALE DECURTAZIONE PERMANENTE	5,02%
IMPORTO DECURTAZIONE PERMANENTE	4.585,60
RATEO DECURTAZIONE PESONALE CESSATO	
IMPORTO RISORSE STABILI AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	€ 74.963,57

FONDO RISORSE VARIABILI

art. 15 comma 1 lett. K) CCNL 1.4.1999	
Legge Regionale n° 19	€ 5.600,00
incentivi alla progettazione	€ 7.200,00
incentivi servizi demografici	€ 0,00
Compensi ISTAT	€ 0,00
art. 15 comma 1 lett. M) CCNL 1.4.1999	€ 0,00
art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999	€ 6.197,47
art. 54 CCNL 14/09/2000	€ 0,00
art.8 comma 3 CCNL 28/02/08	€ 0,00
art.4 comma 2 CCNL 31/07/09	€ 0,00
TOTALE	€ 18.997,47

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ 93.961,04
---	--------------------

Per il 2017, con la costituzione, giusta determinazione Area contabile n.54 del 26/10/2017, il Fondo viene determinato in complessivi € 93.961,04.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 01/04/1999, IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2017 PARTE STABILE E VARIABILE ED ALLA PARTE NORMATIVA.

- RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA -

Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa -

Il Fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione in sede di Delegazione Trattante il 07/12/2017, nei seguenti importi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI (al netto riduzione art.9, comma 2-bis, D.L.78/2010)	€ 74.963,57
RISORSE VARIABILI sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2	€ 7.200,00
RISORSE VARIABILI non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2	€ 18.997,47
TOTALE	€ 86.761,04

SEZIONE I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' -

Risorse storiche consolidate -

La parte "Stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 79.549,17

- Incrementi quantificati in sede di CCNL -

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	€ 3.652,02
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	€ 2.945,18
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	€ 3.026,13
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	€ 3.983,63
CCNL 22/01/2004 art.32 c.9	€ 322,80

1. Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 589.035,21 = € 3.652,02 -
2. Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 589.035,21 = € 2.945,18 -
3. Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2003 pari a € 605.226,97 = € 3.026,13 -
4. Incremento dello 0,60% del monte salari anno 2005 pari a € 663.938,00 = € 3.983,63 -
5. Indennità categoria A e B = € 322,80 -

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 05/10/2001 - ART. 4 COMMA 1	€ 7.076,08
CCNL 05/10/2001 - ART. 4 COMMA 2	€ 10.090,60

1. Incremento del 1.1% del monte salari anno 1999 paria € 643.279,60 = € 7.076,08 -

2. Incremento del fondo per recupero RIA e assegni personale cessato a far data da 01/01/2000 = € 10.090,60 (la cessazione 31/12/2012 di P.A. non è stata inserita ai sensi dell'art.9, comma 2-bis, del D.L.78/2010) –

Fondi di cui al CCNL 01/04/1999:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 01/04/1999 – ART. 15 COMMA 1 LETTERA A)	€ 30.037,00
CCNL 01/04/1999 – ART. 15 COMMA 1 LETTERA B)	€ 4.982,34
CCNL 01/04/1999 – ART. 15 COMMA 1 LETTERA G)	€ 5.039,93
CCNL 01/04/1999 – ART. 15 COMMA 5	€ 5.707,76

- Risorse ex Art. 31 comma 2 –
- Fondi per remunerazione particolari condizioni di disagio –
- Risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto LED –
- Risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 = € 2.685,57 –
- Risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/2004 –

SEZIONE II - RISORSE VARIABILI –

Le risorse variabili sono così determinate:

DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 01/04/1999 – ART. 15 COMMA 1 LETTERA K)	€ 5.600,00
CCNL 01/04/1999 – ART. 15 COMMA 1 LETTERA K)	€ 7.200,00
CCNL 01/04/1999 – ART. 15 COMMA 2	€ 6.197,47

- Risorse che specifiche disposizioni di Legge Regionale finalizzano alla incentivazione (ex L.R. 19/97)-
- Incentivi per funzioni tecniche art.113, comma 2, D.Lgs. 50/2016
- Giusta Deliberazione G.C. n.42 del 30/05/2017

SEZIONE III – EVENTUALI DECURTAZIONI DEL FONDO –

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Parte stabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	€ 4.585,60
Parte variabile	
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	€ 0,00
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	€ 0,00
Totale generale riduzioni	€ 4.585,60

SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE -

DESCRIZIONE	IMPORTO
-------------	---------



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Area Contabile
Servizi Finanziari

Piazza Moro 1, 09010 SANT'ANNA ARRESI - Tel. 0781.9669204 Fax. 0781.966384
e.mail: spagnola@comune.santannaarresi.ca.it
e.mail: pa.anna@pec.comune.santannaarresi.ca.it
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.

RISORSE STABILI	€ 74.963,57
RISORSE VARIABILI	€ 18.997,47
TOTALE	€ 93.961,04

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA -

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa -

Non vengono regolate dal presente contratto somme per € 110.163,72, relative a:

DESCRIZIONE	IMPORTO
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 9.231,84
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 35.621,01
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	€ 59.928,63
Altro (Fondo lavoro straordinario)	€ 5.124,00
Altro (Indennità specifica cat. A e B)	€ 258,24
TOTALE	€ 110.163,72

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal contratto Integrativo -

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 48.849,95 così suddivise:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Indennità di turno	€ 1.800,00
Indennità di rischio	€ 330,00
Indennità di disagio	€ 1.320,00
Indennità di maneggio valori	€ 483,60
Lavoro notturno e festivo	€ 500,00
Indennità particolari responsabilità	€ 14.696,19
Indennità specifiche responsabilità	€ 300,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	€ 7.200,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999	€ 18.120,16
Altro - Reperibilità	€ 4.100,00
TOTALE	€ 48.849,95

Sezione III - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale -

1. Le risorse stabili ammontano a € 74.963,57, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali e indennità specifiche A e B) ammontano a € 45.111,09. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili;
2. Gli incentivi economici e la parte di produttività sono erogati in base al CCNL e in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione/OIV;
3. Nell'anno in corso sono state effettuate le progressioni orizzontali in ragione dello sblocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (contrattazione 2016)

MODULO III - SCHEMA RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE -

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	DIFFERENZA
RISORSE STABILI	€ 74.963,57	€ 74.963,57	0
RISORSE VARIABILI	€ 18.997,47	€ 18.997,47	0
TOTALE	€ 93.961,04	€ 93.961,04	0

MODULO IV – COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURINNALE DI BILANCIO -

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione -

Tutte le somme relative alle progressioni orizzontali pregresse e di comparto sono imputate nei vari capitoli di spesa relativi ad ogni servizio, mentre le restanti risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa, precisamente il cap.2169.00, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del D.L.16/2014, convertito, si espone quanto segue:

- La Legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) che proroga il blocco del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e l'aumento dell'indennità di vacanza contrattuale, non reitera, invece, le limitazioni in materia di contrattazione decentrata, con effetti, a valenza 2015.
- Che con la spesa complessiva calcolata ai sensi dell'art.1, comma 557, L.296/2006, come riscritto dall'art.14, comma 7, D.L. 78/2010, e modificato dal D.L.90/2014 con l'introduzione del comma 557 quater, l'ente ha assicurato una progressiva riduzione delle spese del personale dando atto che la spesa media del personale per il triennio 2011/2013 è pari a €.923.350,30 e nel 2017 (previsione) è pari a €. 915.769,43 .
- È stata applicata, separatamente per risorse stabili e risorse variabili la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio. La riduzione, del 5,02%, è stata poi interamente applicata alle risorse stabili (come stabilito nella relazione al conto annuale del personale anno 2015).

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Totale del Fondo come costituito con determinazione n°54 del 26/10/2017 e determinato in sede di delegazione trattante del 07/12/2017, prot.n.11640 del 13/12/2017, è stato impegnato, a norma dell'armonizzazione dei sistemi contabili, prevista dal D.Lgs.118/2011, imputandoli contabilmente all'esercizio 2017 per quanto attiene le risorse stabili erogate mensilmente (PEO, ind. Comparto e specifica cat. A e B) nonché la reperibilità. Mentre sono stati imputati contabilmente al 2018 gli altri istituti (quando le obbligazioni diventano esigibili) .

Considerazioni finali


Richiamato l'articolo 5, comma 4, del CCNL 1.4.1999 prescrive, in modo chiaro, che i CCDI conservino la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi CCDI, si può evincere che :

1. Il CCDI per il triennio 2014/2016 è stato approvato e sottoscritto con deliberazione G.C. n.11 del 30/01/2015, giusto verbale di delegazione trattante del 23/12/2014;
2. Il Comune di Sant'Anna Arresi ha regolarmente costituito il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 con determinazione n.54 del 26/10/2017;
3. Il Fondo delle risorse decentrate e incentivi alla produttività per l'anno 2017 è stato oggetto di contrattazione da cui è scaturito un verbale di delegazione trattante del 07/12/2017, prot.n.11640 del 13/12/2017,.

Sant'Anna Arresi, 14/12/2017

Il Responsabile del procedimento

Rag. Rita Cogotti

Il Responsabile Servizi Finanziari

Teresa Pintus

